



Bern, 12.08.2014

---

# Informatizzazione del regime di transito nazionale

## Messa in produzione generale

---

La fase pilota del transito nazionale sarà prorogata fino al 31 agosto 2014. Il 1° settembre 2014 seguirà la messa in produzione generale con una fase di transizione fino all'entrata (in vigore) dell'obbligo di far capo all'EED previsto per il 1° aprile 2015.

### 1. L'essenziale in breve:

#### - Calcolo dei tributi:

L'importo da garantire è calcolato in maniera forfettaria con il 12 per cento del valore della merce, tuttavia eventuali preferenze tariffarie non sono prese in considerazione.

I tributi sono garantiti per merci estere non in libera pratica nonché per merci svizzere in esportazione che non sono state trasportate all'estero direttamente dopo l'imposizione all'esportazione (ad es. esportazione dopo l'immagazzinamento in un deposito doganale). In questi casi, l'indicazione del valore delle merci è quindi un requisito necessario.

Il calcolo dei tributi da garantire per le merci sensibili avviene analogamente a quello dei tributi nella procedura di transito comune (PTC; [http://www.ezv.admin.ch/zollinfo\\_firmen/04203/04310/04331/index.html?lang=it](http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04310/04331/index.html?lang=it)).

#### - Garanzia:

Esistono tre tipi di garanzia:

- Fideiussione generale T-CH
- Deposito in contanti con fideiussione generale T-CH
- Deposito in contanti T-CH

Per poter garantire i tributi con una fideiussione generale T-CH, il partner della dogana deve disporre di un conto PCD presso la Direzione generale delle dogane ([http://www.ezv.admin.ch/zollinfo\\_firmen/04203/04305/index.html?lang=it](http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04305/index.html?lang=it)) contenente un importo apposito per imposizioni intermedie. Su richiesta, il titolare del conto riceve un numero di riferimento della garanzia (GRN) nonché un codice d'accesso (codice PIN) per il suo conto PCD. A fine 2012 i titolari di un conto PCD sono stati informati al riguardo.

Informazioni sulla registrazione e sulla ricezione del codice d'accesso seguiranno separatamente.

Il test di validità e il controllo della copertura del conto saranno automatizzati.

#### - Voce di tariffa (VT):

L'indicazione della VT è facoltativa, ad eccezione delle merci sensibili. Se viene comunque trasmessa, deve essere composta di sei oppure otto cifre.

- **Richiesta dell'aliquota di dazio preferenziale**

Le prove dell'origine possono essere dichiarate nel campo 44 della dichiarazione di transito con il rispettivo codice del genere di documenti per le prove dell'origine (codice 954 – EUR.1, codice 865 – SPG, codice 864 – prova dell'origine preferenziale) nonché con numero e data (vale come richiesta di aliquota preferenziale).

I certificati doganali vengono presi in considerazione per un eventuale riscossione dei tributi per un transito non concluso regolarmente, a condizione che essi possano essere presentati su richiesta, all'ufficio doganale e siano validi dal punto di vista formale.

- **Garanzia dell'identità con liste allegate:**

Se la VT e/o la designazione della merce non sono sufficienti per garantire l'identità, occorre allegare una pertinente documentazione al documento di transito. Ciò vale, ad esempio, per invii contenenti dipinti oppure masserizie di trasloco. In questi casi è necessario attivare il codice concernente gli allegati «Garanzia dell'identità». Gli allegati vanno presentati in duplice copia all'ufficio doganale e dichiarate nel campo 44 della dichiarazione di transito con il numero di riferimento e la data.

In alternativa è possibile trasportare l'invio con sigillo doganale.

- **Caso speciale di invii collettame a partire dal confine:**

Per il collettame le liste servono solo come soluzione di emergenza. Il vettore deve essere invitato a fare in modo che in futuro le indicazioni sulla merce vengano fornite in forma elettronica.

Le liste possono essere tollerate eccezionalmente alle seguenti condizioni:

- più invii di diversi mittenti e per vari destinatari
- in totale almeno 10 posizioni di merci; e
- nessun assoggettamento a divieti o limitazioni
- liste (p. es. bollettini di consegna, fatture) comprensibili e con l'indicazione di marche, numero, merce, quantità, valore, mittente e destinatario.

- **Documento d'accompagnamento del transito:**

Il documento d'accompagnamento del transito è stato elaborato in base al documento d'accompagnamento utilizzato nella PTC. La numerazione (MRN) inizia con l'anno di rilascio seguito dal codice del Paese «CH» e dalle lettere «NT» (transito nazionale). Esempio: 13CHNT012345678901.

Affinché il documento d'accompagnamento del transito nazionale possa essere distinto chiaramente da quello nella PTC anche a livello visivo, è stampata in diagonale l'annotazione «Transito nazionale».

- **Regime di transito con conclusione presso un ufficio doganale di confine:**

Analogamente all'attuale procedura con bolletta di cauzione, nella procedura elettronica non è di principio possibile concludere un regime di transito presso un ufficio doganale di confine.

- **Termine di transito:**

La validità del documento d'accompagnamento del transito deve essere limitata al tempo necessario per la durata del trasporto. Di regola in Svizzera sono sufficienti termini di transito fra uno e tre giorni.

- **Procedura in caso di guasto del sistema informatico / procedura di emergenza:**

Il modo di procedere si basa, per analogia, su quello relativo alla procedura di transito comune/NCTS.

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/05076/index.html?lang=it>

il documento di accompagnamento del transito deve essere utilizzato come documento di emergenza.

- **Riscossione dei tributi per un transito non concluso:**

Se un transito non viene concluso regolarmente, i tributi all'importazione per le merci estere vanno imposti all'aliquota più elevata applicabile al genere di merce secondo le indicazioni nella dichiarazione di transito.

- **Apertura del regime di transito tramite un destinatario autorizzato:**

L'apertura di un regime di transito nazionale dal domicilio di un destinatario autorizzato non è più possibile nella procedura elettronica, senza avere allo stesso tempo lo statuto di uno spediteur autorizzato.

## 2. Documentazione

La [documentazione tecnica](#) concernente la realizzazione è pubblicata in Internet.

### Prossimamente saranno pubblicati i seguenti documenti:

- Manuale per gli utenti esterni

Il documento spiega la procedura del regime di transito elettronica e informa gli utenti esterni in merito alle novità rispetto all'attuale procedura cartacea con bolletta di cauzione. Fino al momento della pubblicazione, le descrizioni del NCTS si applicano per analogia.

- **Documento d'accompagnamento del transito**

Viene messo a disposizione un esemplare del documento d'accompagnamento del transito da utilizzare nella procedura di emergenza.

## 3. Ulteriore pianificazione

I test con i fornitori di software nell'ambiente test NCTS possono continuare ad avere luogo.

L'impiego parallelo (o procedura cartacea con bolletta di cauzione mod. 11.51/11.52 oppure procedura di transito nazionale elettronica) andrà dal 1° settembre 2014 fino all'introduzione dell'obbligo di far capo all'EED, che entrerà in vigore probabilmente a partire dal 1° aprile 2015. Le ditte che desiderano registrarsi per l'esercizio con il regime di transito elettronico in questa fase di transizione sono pregati di mettersi in contatto preventivamente con l'ufficio doganale competente e i servizi competenti della Direzione generale delle dogane (centro di servizio alla clientela, sezione finance e contabilità). Rimaniamo a disposizione per eventuali domande.

Con i migliori saluti

Gruppo di progetto

Persone di contatto:

Peter Bischoff

e-mail : [peter.bischoff@ezv.admin.ch](mailto:peter.bischoff@ezv.admin.ch)

Tel.: 058 465 40 17

Carlo Sinatra

e-mail : [carlo.sinatra@ezv.admin.ch](mailto:carlo.sinatra@ezv.admin.ch)

Tel.: 058 462 67 24